



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA BARLETTA

Via C. Colombo, 30 - Tel. 0883/531020

e-mail cpbarletta@mit.gov.it - PEC cp-barletta@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N. 57/2026

**PORTO DI BARLETTA – INDAGINE GEOFISICA MEDIANTE SISTEMA SUB BOTTON
PROFILER NELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEI MOLI
FORANEI.**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Barletta:

- VISTA:** l'istanza avanzata, per il tramite della competente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dalla Ditta FINCOSIT s.r.l. - avente sede in Via Fieschi n. 6/12 di Genova (GE) datata 08.07.2026 tesa all'emanazione di apposita ordinanza per l'esecuzione di un'indagine geofisica mediante sistema Sum Bottom Profiler finalizzata alla caratterizzazione ad alta risoluzione del sottosuolo marino nelle aree di esecuzione delle opere, la specifica attività verrà eseguita dalla Società di Topografica S.r.l. incaricata dalla Barletta s.c.ar. con l'ausilio del mezzo marittimo M/b DANA - BR3919.
- VISTA:** la regolarità della documentazione della M/B DANA iscritta al n. BR3919 dei RR.NN.MM. e GG. di Brindisi;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 1/2003 *“Regolamento di disciplina degli accosti e delle operazioni delle navi nel porto e nella rada di Barletta”* del 7.1.2003;
- VISTA:** il *“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”* (Colreg '72), reso esecutivo con Legge n° 1085 del 27.12.1977;
- VISTA:** la Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante: *“norme sul riordino della legislazione in materia portuale”*;
- VISTO:** il D.Lgs n. 171 in data 18.07.2005 e ss.mm.ii., recante: *“Codice della nautica da diporto”*;
- VISTO:** il D.M. 15.07.2016, n.173 - *“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”*.
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 62 ed 81 del Codice della navigazione;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare il traffico marittimo nel tratto di mare interessato dalle operazioni ed al contempo garantire l'ordinato svolgimento delle attività di che trattasi, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti e di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle unità navali in genere nella zona interessata dai lavori, la tutela della sicurezza della navigazione marittima, la salvaguardia della vita umana in mare e l'ambiente marino e costiero;

RENDE NOTO

che dal giorno **15 luglio 2026** fino al dal giorno **10 Agosto 2026** in ore diurne, all'interno del bacino portuale di Barletta, in prossimità dell'imboccatura del porto come da planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento nei seguenti punti di coordinate in WGS84 (Datum):

- BS1) Lat. 41°19'57.33"N - Long. 16°17'22.24"E**
- BS2) Lat. 41°19'57.73"N - Long. 16°17'21.47"E**
- BS3) Lat. 41°19'59.14"N - Long. 16°17'22.83"E**
- BS4) Lat. 41°19'59.24"N - Long. 16°17'22.62"E**
- BS5) Lat. 41°20'4.60"N - Long. 16°17'27.63"E**
- BS6) Lat. 41°20'4.63"N - Long. 16°17'27.55"E**
- BS7) Lat. 41°20'10.02"N - Long. 16°17'32.60"E**
- BS8) Lat. 41°20'10.06"N - Long. 16°17'32.56"E**
- BS9) Lat. 41°20'11.28"N - Long. 16°17'33.70"E**
- BS10) Lat. 41°20'11.59"N - Long. 16°17'34.35"E**
- BS11) Lat. 41°20'11.71"N - Long. 16°17'35.17"E**
- BS12) Lat. 41°20'11.58"N - Long. 16°17'35.94"E**
- BS13) Lat. 41°20'11.21"N - Long. 16°17'36.62"E**
- BS14) Lat. 41°20'10.69"N - Long. 16°17'37.04"E**
- BS15) Lat. 41°20'10.10"N - Long. 16°17'37.20"E**
- BS16) Lat. 41°20'9.49"N - Long. 16°17'37.02"E**
- BS17) Lat. 41°20'9.10"N - Long. 16°17'36.67"E**
- BS18) Lat. 41°20'8.69"N - Long. 16°17'35.80"E**
- BS19) Lat. 41°20'4.49"N - Long. 16°17'31.89"E**

BS20) Lat. 41°20'4.30"N - Long. 16°17'31.41"E

BS21) Lat. 41°20'3.14"N - Long. 16°17'30.31"E

BS22) Lat. 41°20'3.17"N - Long. 16°17'30.27"E

BS23) Lat. 41°19'57.85"N - Long. 16°17'25.30"E

BS24) Lat. 41°19'57.98"N - Long. 16°17'25.00"E

BS25) Lat. 41°19'56.67"N - Long. 16°17'23.77"E

BS26) Lat. 41°19'56.90"N - Long. 16°17'23.35"E

BS27) Lat. 41°19'57.89"N - Long. 16°17'24.18"E

BS28) Lat. 41°19'58.36"N - Long. 16°17'23.29"E

personale della Società di Topografia S.r.l. provvederà ad effettuare i rilievi batimetrici con l'ausilio della M/N denominata "DANA" iscritta al n. BR3919 dei RR.NN.MM. e GG. di Brindisi e l'utilizzo di strumentazione in premessa generalizzati.
porto di Bari.

O R D I N A

Articolo 1

Interdizione dello specchio acqueo interessato dai campionamenti

1. Nei giorni di cui al "*RENDE NOTO*", durante l'effettuazione dell'attività in premessa citata, gli specchi acquei interessati saranno interdetti, per una distanza di 30 metri dagli stessi, al transito, alla sosta, all'ormeggio di qualsiasi unità navale ed a qualsivoglia attività marittima subacquea e/o di superficie, allo scopo di evitare intralcio e/o nocumeto alla ditta esecutrice operante.
1. Non sono soggette al divieto di cui al comma 1. i mezzi nautici impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.
2. Le unità navali in transito dovranno osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente all'unità navale impegnata nelle operazioni di campionamento, procedendo pertanto a velocità ridotta e valutando nella circostanza l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
3. È fatto obbligo a tutte le unità in navigazione in prossimità del tratto di mare interessato dall'attività in questione, di porre in essere ogni accorgimento atto a prevenire il verificarsi di moti ondosi e/o ogni altra situazione di pericolo al sicuro svolgimento delle operazioni sopra menzionate, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dagli equipaggi delle unità navali della società esecutrice dei predetti lavori.

Articolo 2

Obblighi e prescrizioni per la Ditta esecutrice

La *ditta esecutrice* dovrà:

- a) eseguire le attività in ore diurne ed in condizioni meteo marine assicurate interrompendole immediatamente allorché venissero a mancare le condizioni di sicurezza, dandone altresì tempestiva informazione alla scrivente Autorità;
- b) comunicare alla Sala Operativa l'inizio ed il termine delle operazioni;
- c) assicurarsi, tramite la Sala Operativa della scrivente, che le attività giornaliere non intralcino le manovre di ingresso/uscita dal porto da parte di unità da traffico;
- d) accertarsi che l'unità navale impiegata sia idonea al servizio ed in possesso, per tutta la durata dei lavori, delle prescritte abilitazioni e certificazioni di sicurezza in corso di validità;
- e) attivare un efficiente servizio di vedetta, prestando particolare attenzione ad eventuali unità e/o soggetti estranei alle operazioni che dovessero avvicinarsi alle zone di lavoro provvedendo, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- f) provvedere affinché il personale operante sia imbarcato sull'unità impiegata nei limiti del numero massimo di persone trasportabili stabilito dai documenti di bordo e appositamente indottrinato sulle misure previste dal piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 271/1999;
- g) adoperarsi affinché sul mezzo nautico impiegato siano inalberati i prescritti segnali diurni previsti dalla Colreg'72 per tale tipologia di operazioni;
- h) assicurarsi che il mezzo nautico impiegato garantisca l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 12 VHF e comunichi giornalmente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Barletta, l'inizio e la fine delle operazioni;
- i) adottare ogni precauzione atta a garantire la sicurezza del personale impiegato e del mezzo impiegato durante le operazioni, nonché evitare di arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione o danni alle opere portuali e all'ambiente marino. Al termine dei lavori gli specchi acqueei interessati dovranno essere lasciati liberi da ogni impedimento che possa causare l'intralcio al regolare svolgimento della navigazione, con riguardo agli aspetti di sicurezza ad esso connessi;

Articolo 3

Sanzioni

1. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dei lavori in parola.
1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
 - a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;

- a) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

Disposizioni finali

„La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime la Ditta “Società di Topografia S.r.l.” dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

- 2) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito Istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?>.

Barletta, *(leggasi protocollo informatico)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Valerio Massimo ACANFORA

Stralcio planimetrico allegato

